

Republic of Yemen
Ministry of Legislative Affairs

Legge n. 8/1997

Emanata il 28 Ramadan 1417 / 7 Febbraio 1997

Integrazione alla “Legge sull’Antichità” n° 21/1994

ARTICOLO 1

Questa è chiamata “Legge sulle antichità”.

ARTICOLO 2

I termini e le espressioni contenuti in questa legge hanno significati mostrati qui di seguito, a meno che il contesto dimostra il contrario:

La Repubblica: la Repubblica Yemenita.

Il Ministro: il Ministro della Cultura e del Turismo,

L’Organizzazione: l’Organizzazione Generale per le Antichità, i Musei e i Manoscritti.

Il Presidente: il Presidente dell’Organizzazione.

L’area archeologica: l’area di cui, per il fatto di contenere uno o più beni archeologici, l’Organizzazione definisce i limiti e i luoghi d’interesse.

Il Museo: qualsiasi edificio utilizzato per la conservazione e l’esposizione dei beni archeologici.

La Casa dei Manoscritti: qualsiasi edificio che l’Organizzazione appronta per la conservazione e l’esposizione dei manoscritti.

ARTICOLO 3

E’ considerato bene archeologico qualsiasi materiale mobile o immobile lasciato dalla civiltà passata o dalle generazioni precedenti dello Yemen che sia stato fabbricato, prodotto, costruito, inciso, o scritto prima di 200 anni. Ciò comprende i documenti, i manoscritti e quel che resta delle discendenze umane, animale o vegetale e l’Organizzazione – su decisione del Presidente - ha la possibilità di considerare antichità qualsiasi materiale mobile o immobile di almeno di 50 anni, se si dovesse constatare che l’interesse generale richiede la sua tutela in ragione del suo valore storico o artistico.

ARTICOLO 4

A - Per bene archeologico mobile s’intende il bene archeologico distinto dalla terra – sia sulla terraferma che in mare – o dall’edificio e che può essere trasportato senza danno, come le sculture, le monete, le immagini, i disegni, le incisioni, i manoscritti, quali che siano i loro materiali e lo scopo per cui sono stati fabbricati e i loro modi di uso, così come i resti delle discendenze umane, animale o vegetale e tutti i tipi di opere e realizzazioni umane rilevanti delle scienze, delle lettere, delle arti, delle manifatture e delle tradizioni.

B – Per bene archeologico immobile s'intende il bene archeologico fissato al terreno, come i resti delle città, gli edifici, le colline archeologiche, le caverne, le grotte, i castelli, le mura, le fortificazioni, le costruzioni civili, le scuole ecc; ciò comprende anche quel che si trova sotto le acque interne o territoriale, e sono considerate come beni archeologici mobili le parti di beni archeologici immobili e i fregi decorativi.

Nessun riferimento agli "edifici religiosi" !

ARTICOLO 5

All'Organizzazione spetta l'attribuzione della definizione di bene archeologico mobile o immobile ed esprimersi sull'importanza di ciascun bene archeologico.

Proprietà dei beni archeologici

ARTICOLO 6

Tutti i beni archeologici mobili ed immobili presenti sul suolo o nel sottosuolo sono di proprietà dello Stato, rappresentato dall'Organizzazione, che è predisposta alla sovrintendenza ai beni archeologici ed alla loro protezione, conservazione, registrazione e esposizione al pubblico. A ciò fanno eccezione quei beni archeologici che possono essere posseduti anche da individui al di fuori dello Stato, nel rispetto delle disposizioni di legge.

ARTICOLO 7

La proprietà, il possesso e l'utilizzo della terra non conferiscono al loro titolare il diritto a disporre dei beni archeologici lì presenti, né danno diritto ad effettuare scavi.

ARTICOLO 8

Nel caso di rinvenimento di beni archeologici immobili in un terreno di cui è dimostrata la proprietà privata e la cui conservazione nello stesso luogo come oggetto di valore archeologico è richiesta dall'interesse pubblico, l'Organizzazione ha il diritto di effettuarne direttamente l'espropriazione, assumendone la proprietà in cambio di un equo risarcimento, in base alla Legge d'espropriazione per interesse pubblico. Il valore dei beni archeologici che vi si trovano non è tenuto in considerazione per l'attribuzione del valore del terreno espropriato.

ARTICOLO 9

Chi rinviene un bene archeologico mobile in superficie o nel sottosuolo deve avvisare l'Organizzazione, in modo che venga registrato, e può custodirlo finché viene acquistato dall'Organizzazione, sebbene l'Organizzazione offra un compenso simbolico commisurato al valore del reperto.

Protezione, conservazione e restauro beni archeologici

ARTICOLO 10

Solo l'Organizzazione è destinata alla protezione dei beni archeologici, alla loro conservazione e al loro restauro. Essa ha la possibilità di permettere al proprietario o al possessore del fondo in cui si trovano beni archeologici di eseguire i restauri necessari per la loro protezione, nei limiti definiti dall'autorità archeologica sovrintendente, così come ha la possibilità di richiederli i restauri per cattiva gestione, ma se se ne astiene l'Organizzazione li esegue a spese del proprietario del terreno, con possibilità allo stato di accollarsi interamente delle spese nei casi che lo richiedono.

ARTICOLO 11

E' vietata la distruzione diretta o meno dei beni archeologici immobili e mobili, la loro deturpazione, arrecare loro qualsiasi danno, sia tramite cambiamento dei suoi aspetti che separazione di alcune parti, o qualsiasi alterazione, affissione di avvisi o insegne. L'Organizzazione deve definire le aree, gli edifici e le colline archeologiche sulle carte ed informare gli Enti statali competenti a fine del coordinamento dei lavori.

La legge sulle Antichità n.21/1994, integrata con la legge n.8/1997, definisce oggi il testo organico per la gestione del settore archeologico in tutto il paese, dopo aver abrogato due leggi precedenti (quella del 1972 emessa a Sana'a, e quella del 1976 emessa ad Aden).

È qui necessario riportare integralmente due articoli fondamentali collegati a questa legge e che introducono il concetto di sito archeologico come "perimetro" e di una "zona di rispetto" di 500 metri: all'interno di queste due aree sono considerati diversi livelli di protezione.

ARTICOLO 12

Al momento di attuare progetti di pianificazione di città e villaggi, di loro ampliamento e abbellimento, viene stabilita la protezione delle aree, delle costruzioni storiche, degli oggetti d'interesse archeologico che vi si trovano; non è permesso stabilire questi progetti prima dell'assenso da parte dell'autorità archeologica.

ARTICOLO 13

E' fatto divieto di installare industrie pesanti, pericolose, industrie belliche, forni per la calce o cave a una distanza inferiore di mezzo chilometro da qualsiasi luogo archeologico. Fanno eccezione le situazioni in cui l'Organizzazione lo permette con rispetto obbligatorio delle sue condizioni, così come non si può scavare nelle strade, eseguire progetti industriali, agricoli, o di pesca, stendere

linee terrestri elettriche, telefoniche, telegrafiche nelle aree dei siti archeologici, prima dell'assenso dell'Organizzazione.

Alla fine del lavoro saremo in grado di discutere sulla definizione territoriale di "perimetro " per i siti archeologici e le relative "aree di rispetto ". Allo stesso tempo sarà possibile dare qualche consiglio su come applicare un metodo simile ai siti storici.

Importante: nel Wadi Hadramaut studio ha inserito ogni comunità e nucleo nel suo contesto naturale e agricolo per l'identificazione di una prima proposta di una zona di rispetto, a cominciare dal "cono visivo" percepibile dalle strade di accesso al centro abitato. Sarà possibile attivare politiche di salvaguardia delle comunità e dei nuclei, ossia per l'intero territorio del Wadi Hadramaut, utilizzando le informazioni raccolte dal progetto come se fosse un piano urbanistico di tutto il distretto per incentivare gli interventi di manutenzione e di nuova costruzione.

Nei seguenti articoli 15 e 16 è generalmente stabilito per i beni immobili che al tempo stesso il concetto di "registrazione" è chiaramente introdotto, che è indispensabile per l'apparecchio regolazione standard. Il compito della "registrazione" viene assegnato alla GOAMM e viene, di conseguenza, governato dalla legge n. 128/1997.

ARTICOLO 14

L'autorità archeologica ha il diritto di arrestare qualsiasi lavoro da cui deriva il danno del bene archeologico o dell'area archeologica in maniera diretta o indiretta, ed ha altresì il diritto di annullare il provvedimento seguendo le vie amministrative con l'aiuto delle forze di sicurezza, come quello di imporre al trasgressore il ripristino del bene nella sua forma originale, altrimenti essa eseguirà questo lavoro a spese del trasgressore.

ARTICOLO 15

Non è permesso utilizzare i beni archeologici immobili registrati per uno scopo diverso da quello conferito dall'Organizzazione, quale che sia il loro proprietario, così come non è permesso distruggere, cambiare o trasportare il bene archeologico o una sua parte, restaurarlo, rinnovarlo, a meno che l'Organizzazione non abbia dato il suo assenso tramite supervisione diretta; è inoltre vietato fiancheggiare un nuovo edificio ad un edificio archeologico, a garanzia di provvedere un spazio non costruito attorno agli edifici storici o all'area archeologica, così come non si può aprire finestre o balconi su quelle costruzioni, prendere terra, qualsiasi materiale delle macerie o resti dalle aree archeologiche se non dopo precedente autorizzazione dell'Organizzazione.

ARTICOLO 16

E' proibito utilizzare l'area archeologica come deposito di macerie o resti, ed è proibito – senza previa autorizzazione dell'Organizzazione - stabilirvi cimiteri o sistemi d'irrigazione, scavarvi, coltivarvi, tagliarvi alberi, o eseguire altri lavori che possano avere come conseguenza il cambiamento degli elementi caratteristici di quella regione se non dopo precedente autorizzazione dell'Organizzazione.

Future operazioni di "registrazione", necessariamente precedute da un'indagine sul campo, sono da favorire mediante un articolo che descriva brevemente i termini e gli obbiettivi dell'inventario.

ARTICOLO 17

In caso di esposizione di uno degli edifici archeologici al pericolo di distruzione del quale risulterebbe il cambiamento dei suoi elementi caratteristici, l'Organizzazione ha il compito di adottare tutti i provvedimenti per la sua protezione, ed è permesso trasportare questo bene archeologico o parte di esso dopo che il Ministro ne ha preso conoscenza e l'assenso del Consiglio dei Ministri.

ARTICOLO 18

Ogni persona che occupa un terreno in cui vi sono beni archeologici immobili deve permettere ai rappresentanti dell'Organizzazione l'ingresso in quel terreno affinché venga esaminato, si raccolgano informazioni, si traccino carte, si scattino foto, si compia qualsiasi lavoro riguardante aspetti archeologici che l'Organizzazione ritiene indispensabile.

ARTICOLO 19

L'Organizzazione, in collaborazione e coordinamento con le forze di sicurezza e l'amministrazione locale in tempo di pace o di guerra, prende tutte le misure necessarie per la protezione dei siti e degli edifici archeologici e dei musei.

Sinteticamente, ma in modo esaustivo, l'articolo n. 20 definisce l'INVENTARIO patrimonio archeologico assegnando la sua realizzazione al GOAMM (con più funzioni indicate dalla legge n. 128/1997).

Identificazione, registrazione ed esposizione beni archeologici

ARTICOLO 20

L'Organizzazione deve identificare i beni archeologici, definire gli elementi caratteristici dei siti archeologici ed i loro confini, preparare gli appositi registri.

ARTICOLO 21

In base a questa legge, chiunque si trovi in possesso di beni culturali nazionali deve registrarli presso l'Organizzazione entro un anno dalla data di emissione di questa legge.

ARTICOLO 22

L'Organizzazione deve allestire i musei, le case dei manoscritti, le mostre permanenti ed itineranti, all'interno della Repubblica e all'estero, a condizione di prendere tutte le misure necessarie per l'incolumità degli oggetti esposti.

La ricerca archeologica

ARTICOLO 23

Per ricerca archeologica s'intende l'insieme dei lavori di scavo, d'indagine accurata, di verifica, allo scopo di rinvenire beni archeologici mobili o immobili, nel sottosuolo, nei corsi d'acqua, nei fiumi, nelle acque territoriali. Il semplice rinvenimento di uno o più beni archeologici, senza quanto sopra, non è considerato ricerca.

ARTICOLO 24

Solo l'Organizzazione è titolare del diritto di compiere lavori di ricerca o di scavo; essa deve permettere – con apposita autorizzazione – alle organizzazioni, alle società scientifiche e alle missioni archeologiche l'esecuzione della ricerca archeologica, in accordo con le disposizioni di questa legge.

A qualsiasi ente o individuo è vietata la ricerca archeologica senza l'autorizzazione dell'autorità archeologica, anche se il terreno è di proprietà di un individuo o di un ente.

ARTICOLO 25

Le autorizzazioni non sono concesse alle organizzazioni, alle società, alle missioni archeologiche e agli individui, se non dopo la certezza della loro capacità e della loro competenza dai punti di vista scientifico e materiale. L'Organizzazione deve porre come condizione la presenza di elementi tecnici precisi in coloro che eseguono gli scavi e generalmente ogni autorizzazione concessa dall'Organizzazione deve contenere quanto segue:

- 1 – La qualifica di questa ricerca e la denominazione della missione a cui si dà l'autorizzazione.
- 2 – Le precedenti esperienze in questo settore, in Yemen o in altri paesi.
- 3 – I siti archeologici in cui si ricerca, accompagnati da cartine.
- 4 – Il programma di ricerca e le sue scadenze.
- 5 – Altre condizioni che l'Organizzazione vede neccessarie.

ARTICOLO 26

Le organizzazioni e le missioni autorizzate si impegnano a compiere la ricerca, a fotografare e disegnare i siti archeologici per i quali hanno la concessione, a

registrare immediatamente i beni archeologici scoperti in appositi registri, ad eseguire i lavori di conservazione e di protezione richiesti dai beni scoperti, a fornire all'autorità archeologica i risultati della ricerca in periodi ravvicinati, a presentare – nei modi richiesti dall'autorità archeologica - una relazione concisa alla fine di ogni stagione, a rendere possibile al rappresentante dell'autorità archeologica la sovrintendenza ai lavori di ricerca, così come esse devono – alla fine di ciascuna stagione – trasportare i beni archeologici scoperti nel luogo determinato dall'autorità archeologica, prendendo tutte le precauzioni necessarie per la loro incolumità durante il trasporto.

ARTICOLO 27

L'ente che opera la ricerca deve pubblicare i risultati delle sue ricerche entro un periodo non superiore ai cinque anni dalla fine dei lavori, altrimenti l'Organizzazione lo farà per proprio conto o attraverso altre organizzazioni, senza obiezione da parte dell'ente che ha operato la ricerca, il quale dovrà fornire all'Organizzazione copia delle ricerche pubblicate, dei disegni, delle fotografie, delle diapositive dei beni archeologici scoperti, copie dei film sulle scoperte fatte. All'ente che compie la ricerca spettano i diritti sulla proprietà scientifica dei risultati degli scavi, così come ha la priorità nella pubblicazione di questi risultati.

L'insieme dei beni archeologici rinvenuti sono ritenuti di proprietà dello Stato, ed è possibile concedere all'équipe di ricerca il diritto di ricavare calchi e copie per scopi non commerciali, a condizione che ciò non provochi distruzione o danneggiamento dei beni archeologici.

ARTICOLO 28

Alla missione straniera titolare di una concessione è permessa l'importazione degli oggetti e delle attrezzature necessarie per la ricerca esonerati dalle tasse doganali al momento dell'ingresso del paese, a condizione di cedere definitivamente questi materiali ed oggetti alle autorità archeologiche al termine dei lavori di ricerca, a meno di un diverso accordo.

Il commercio di beni archeologici

ARTICOLO 29

E' vietato il commercio di beni archeologici mobili o disporre liberamente dei beni culturali nazionali – siano registrati o non dall'Organizzazione, o il trasferimento della loro proprietà contravvenendo alle disposizioni di questa legge.

ARTICOLO 30

In base alla legge 8/1997 che modifica alcuni articoli della legge 21/1994 sulle antichità, l'articolo 30 viene abrogato.

ARTICOLO 31

In base alla legge 8/1997 che modifica alcuni articoli della legge 21/1994 sulle antichità, l'articolo 31 viene abrogato.

ARTICOLO 32

L'Organizzazione ha il diritto di acquisire qualsiasi bene archeologico in possesso di privati o enti, sia attraverso la donazione o il mutuo consenso che l'acquisto a fronte di un equo compenso.

ARTICOLO 33

E' vietata l'esportazione di beni archeologici, e nonostante ciò è lecito – con decisione del Presidente dell'Organizzazione – autorizzare l'esportazione di campioni archeologici, culturali o naturali al fine di poterli esaminare e – con decisione del Ministro – l'esportazione di materiali archeologici e culturali al fine di mantenerli e restaurarli, il prestito temporaneo in base a modelli speciali : il modello prevede che l'Organizzazione può dare il permesso di esportare o rifiutarsi, dopo aver preso tutti i provvedimenti legislativi.

ARTICOLO 34

L'autorità archeologica deve trarre profitto dagli accordi, dai patti, dalle esportazioni degli enti internazionali per recuperare i beni archeologici trapelati al di fuori della Repubblica, e deve anche aiutare al espatriamento dei beni archeologici forestieri, alla base di un accordo reciproco.

ARTICOLO 35

L'autorità archeologica può donare beni archeologici solo entro strettissimi limiti e per un interesse pubblico, e a condizione che il bene sia mobile, registrato, e che se ne possa prescindere in ragione dell'esistenza di un altro oggetto equivalente in termini di materiale di costruzione, modo di fabbricazione, epoca storica, valore artistico. Ciò viene eseguito su decisione del Consiglio dei Ministri, in base a proposta del Ministro.

Le sanzioni

ARTICOLO 36

Per la trasgressione delle disposizioni di questa legge si applicano le condanne fondate sugli articoli seguenti, con divieto di infrazione di qualsiasi condanna più severa stabilita dal diritto penale o da qualsiasi altro diritto.

ARTICOLO 37

E' condannato al carcere per un periodo che non supera i cinque anni o a una multa non inferiore al valore del bene archeologico trafugato – a seconda della valutazione dell'Organizzazione – a patto che la somma non sia inferiore a 100.000 Ryal, o ad entrambe le pene, chiunque contrabbanda o partecipa al

contrabbandando di un bene archeologico fuori dalla Repubblica, con la condanna alla confisca del bene archeologico soggetto del crimine e del materiale utilizzato nell'esecuzione del crimine, e all'ammenda e nell'interesse della cassa di sostegno dell'archeologia.

ARTICOLO 38

Chiunque compia lavori di scavo di ricerca di beni archeologici senza essere autorizzato o senza esservi ammesso, è condannato al carcere per un periodo non superiore ai due anni, ad una multa non inferiore ai 30.000 Ryal, o alle due pene congiuntamente.

ARTICOLO 39

1 – Chiunque demolisca, distrugga, falsifichi intenzionalmente un bene archeologico mobile o immobile, o ne deturpi, ne cambi, ne cancelli gli elementi caratteristici, o ne separi una parte, ne premediti l'occultamento, o partecipi a tutto ciò, è condannato al carcere per un periodo non superiore ai tre anni, o a una ammenda pari al valore del bene, o alle due pene congiuntamente.

2 – Chiunque rubi un bene archeologico di proprietà dello Stato o una sua parte, o partecipi a tutto ciò, è condannato alle pene previste dalla legge islamica, compresa la confisca degli oggetti utilizzati per l'esecuzione del crimine nell'interesse della cassa per il sostegno all'archeologia.

ARTICOLO 40

E' condannato al carcere per un periodo non inferiore ai sei mesi, o a una ammenda non superiore ai 150.000 Ryal, o alle due pene congiuntamente, chiunque:

1 – Sia in possesso di un bene archeologico mobile contravvenendo alle disposizioni di questa legge.

2 – Contravvenga alle condizioni dell'autorizzazione agli scavi archeologici.

3 – Trasporti senza permesso scritto emesso dall'Organizzazione un bene archeologico di proprietà dello Stato o lo tolga dalla sua collocazione.

4 – Trasformi gli edifici o i terreni archeologici in abitazione, cantiere, industria, magazzino, la coltivi o la predisponga alla coltivazione, vi planti alberi, o avvia il loro danno in ogni modo, togliendovi ciò che vi ha fatto.

Articolo 41

E' condannato al carcere per un periodo non inferiore ai tre mesi, o a un'ammenda non inferiore ai 10.000 Ryal, o alle due pene congiuntamente, chiunque:

1 – Scriva, incida, ponga della vernice su un bene archeologico.

2 – Vi apponga insegne pubblicitarie o simili.

3 – Si impadronisca di macerie, terra, sabbia o altri materiali da un sito archeologico, senza precedente autorizzazione dell'Organizzazione.

Articolo 42

E' condannato ad una ammenda non superiore ai 10.000 Ryal chiunque trasgredisca uno dei provvedimenti di questa legge.

Disposizioni generali e conclusione

Articolo 43

E' fissata la qualità di pubblico ufficiale per i funzionari dell'Organizzazione e per coloro i quali – in base a richiesta del Ministro – vengono nominati dal Procuratore generale. Dispongono del potere di applicare le sanzioni previste dalle disposizioni di questa legge ed hanno il potere di ispezione e di osservazione sui lavori di ricerca e le scoperte archeologiche; hanno inoltre il potere di entrare nel luogo in cui si trovano beni archeologici registrati nei periodi fissati dalla legge, allo scopo di esaminare e di ispezionare i beni archeologici vi contenuti.

Articolo 44

Non è permesso alle organizzazioni scientifiche e non, fondare musei ed esposizioni archeologiche di ogni tipo, se non dopo l'assenso dell'Organizzazione; gli enti organizzatori – nel periodo di applicazione di questa legge – devono regolarne le condizioni, registrare presso l'Organizzazione i pezzi dei musei e delle esposizioni archeologiche da essi allestite, in considerazione del fatto che si tratta di beni culturali nazionali sottoposti alla supervisione dell'Organizzazione, entro un periodo di sei mesi dall'emanazione di questa legge.

Articolo 45

Vengono abrogate la legge 12/1972 sui beni archeologici emessa a San'a e la legge 24/1976 sull'ordinamento del Centro yemenita per le ricerche culturali, i beni archeologici e i musei emessa a 'Aden, così come viene abrogato qualsiasi testo o disposizione in contraddizione con questa legge.

Articolo 46

Questa legge entra in vigore dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Emessa dalla Presidenza della Repubblica – Sana'a

In data 25 Giumada al-Awwal 1415 H. / 29 Ottobre 1994 A.D.